

Modello di Organizzazione e di Gestione D. Lgs. 231/01 Parte Speciale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in versione completa il 09/05/2022

Revisione	Approvato	Data
Prima Edizione		

Sommario

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	5
A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
2. Processi sensibili relativi ai reati contro la pubblica amministrazione	7
3. Principi generali di comportamento	12
a) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti	14
4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili.....	15
a) Approvvigionamento di beni e servizi	15
b) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o all'estero	16
c) Gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni	16
d) Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni	18
B. REATI SOCIETARI.....	20
1. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari.....	22
2. Principi generali di comportamento	24
3. Elementi applicativi del modello.....	27
a) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti	27
4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili.....	28
a) Redazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette al socio ed al pubblico	28
b) Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale	28
c) Rapporti con gli organi di controllo	29
5. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili al reato di corruzione tra privati.....	29
a) Gestione delle attività commerciali.....	30
b) Approvvigionamento di beni, servizi e lavori.....	31
c) Gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni	31
d) Gestione della tesoreria e della finanza	32

e) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito	32
f) Selezione, assunzione, sviluppo del personale.....	33
g) Gestione dei rapporti con i partner.....	33
C. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE	33
1. Processi Sensibili nell’ambito dei reati in materia di sicurezza e ambiente	37
2. Principi generali di comportamento	37
3. Elementi applicativi del modello.....	39
a) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti.....	39
4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili.....	39
a) Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	39
b) Tutela dell’ambiente	40
D. REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.....	41
E. REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE 146/2006	42
1. Processi Sensibili ai reati associativi (nazionali e transnazionali).....	43
2. Principi generali di comportamento	43
3. Elementi applicativi del modello	44
a) Adempimenti dei Responsabili di Processo.....	44
b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti.....	45
4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili	45
F. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	47
1. Processi Sensibili ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.....	49
2. Principi generali di comportamento	50
3. Elementi applicativi del modello.....	52
a) Adempimenti dei Responsabili di Processo.....	52
b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti.....	53

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili.....	53
a) Gestione amministrativa e redazione del bilancio	53
b) Gestione finanziaria	54
c) Gestione fiscale	54
d) Acquisti	55
e) Rapporti con fornitori	55
G. ALTRE FATTISPECIE DI REATO	57
1. Tipologie di reato	57
H. REATI TRIBUTARI (D.L. 26/10/2019, n. 124).....	60
1. Processi sensibili relativi ai reati di cui alla sezione “I” del presente modello	60
2. Principi generali di comportamento	60
3. Elementi applicativi del modello.....	62
a) Adempimenti dei Responsabili di Processo.....	62
b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti.....	63
4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili	63
a) Gestione amministrativa e redazione del bilancio	64
b) Gestione finanziaria	64
c) Gestione fiscale	65
5. Elementi applicativi del modello.....	66
a) Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili.....	66
b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti.....	66

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che potrebbero essere commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (“soggetti apicali”) dell’Ente, nonché da dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali coinvolti nei Processi Sensibili come di seguito specificati e denominati “destinatari”.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell’ambito dei Processi Sensibili, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta adottati sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a. le aree “a rischio reato”;
- b. i principi di riferimento relativi al sistema di controllo interno che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei processi sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati;
- d. i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

Il sistema dei principi generali di comportamento di Podini S.p.A. è espresso in un documento denominato Codice Etico di Podini S.p.A. adottato contestualmente al presente modello, di cui è parte integrante.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Sezione “A” si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero quelli realizzabili dagli esponenti aziendali nel caso in cui la Società operi in un ambito di interesse e/o rilievo della PA, la cui commissione si intende evitare nello svolgimento dell’attività della Società.

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001, sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, riguardano *l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art.24 del D. Lgs. 231/2001).

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di *corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione*.

Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012.

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001. ha subito numerose variazioni in seguito dell'approvazione della cosiddetta *legge anticorruzione* (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di *concussione* (circoscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale italiano del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001.

2. Processi sensibili relativi ai reati contro la pubblica amministrazione

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A.

In ragione di ciò, avuto riguardo alle attività aziendali di Podini S.P.A., i processi ritenuti potenzialmente a rischio ("Processi Sensibili") sono individuati come segue:

- procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento e la gestione di lavori e servizi in nome e per conto della P.A. in Italia o all'estero;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o all'estero;
- gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni;
- gestione del contenzioso;
- gestione dei rapporti istituzionali;
- gestione delle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;

Nell'ambito dei suddetti Processi Sensibili, costituiscono situazioni di particolare attenzione lo svolgimento di attività in aree geografiche nelle quali non risultino garantite adeguate condizioni di trasparenza o di liceità, ovvero avvalendosi dell'assistenza di consulenti o rappresentanti esterni.

A tal proposito, si individuano **organi e funzioni aziendali coinvolte** in relazione alle descritte Attività Sensibili.

- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili - Ufficio Acquisti**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti del Gruppo e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso.

- **Consiglio di Amministrazione**

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della Clientela.

- **Servizio Amministrazione e Controllo**

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici del Gruppo, gli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, sono state individuate le "Aree a Rischio Reato" suddivise in:

AREE RISCHIO "REATO DIRETTO"	Ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.
AREE A RISCHIO "STRUMENTALI"	Alla realizzazione dei reati contro la P.A., ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione e dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

In considerazione delle attività aziendali e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio. Si precisa che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato diretto" sono stati individuate le principali "attività sensibili", ossia quelle attività, all'interno di tali aree, al cui svolgimento è connesso il rischio di

commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le “aree a rischio reato diretto” con una breve descrizione delle attività che le compongono e l’elenco delle “aree a rischio strumentale”. Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello 231 stesso, di tipo dinamico.

AREE A RISCHIO REATO DIRETTO	<p>Partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A.</p>	<p>Si tratta dell’attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l’attività di partecipazione a</p> <p>a) gare/appalti indette per l’affidamento dei servizi nonché</p> <p>b) rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione per la stipula di contratti di servizio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all’ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.; - pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell’istanza volta all’ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze; - rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l’effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi;
-------------------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - rapporti intrattenuti con l’Autorità di tutela dell’ambiente (Nuclei speciali delle Forze dell’Ordine, ispettori ASL, funzionari Enti locali ed altri) in occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell’ambiente.
	Raccolta e trasporto di rifiuti	<p>Si tratta dell’attività di esecuzione di contratti/convenzioni per l’attività di raccolta e trasporto rifiuti organici.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione della programmazione ed esecuzione dei lavori.
	Relazioni esterne ed istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti; - rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di richieste di autorizzazioni, pareri e pratiche varie per erogazioni liberali a terzi.
	Area fiscale	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti; - gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d’imposta).
	Affari legali	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio di procedimenti giudiziari o stragiudiziali dinnanzi alle competenti autorità; - gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti relativamente a autorizzazioni sanitarie,

		<p>denunce per tributi locali, violazioni del Codice della Strada, rifiuti e pratiche varie;</p> <ul style="list-style-type: none">- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio anche attraverso l'ausilio di legali esterni
--	--	--

AREA A RISCHIO C.D. “STRUMENTALI”

SISTEMI INFORMATIVI

FINANZA E TESORERIA

CONTABILITÀ FORNITORI

CONTABILITÀ CLIENTI

GESTIONE OMAGGI E REGALIE

ACQUISTI MATERIALI TECNICI E VARI

3. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori ed i Partner di Podini S.p.A. sono tenuti alla:

1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività assimilabili allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio o svolte in qualità di organismo di diritto pubblico;
2. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi, in tutte le attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero la Società agisca in qualità di organismo di diritto pubblico.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
 - a) effettuare elargizioni in denaro a esponenti della P.A. italiani o esteri;
 - b) distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione ad esponenti della P.A. italiani ed esteri, o a loro familiari - anche in quei paesi in cui rappresenti una prassi diffusa -, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine

- della Società. Le predette elargizioni devono essere regolate da apposita procedura e documentate in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
 - d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
 - e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
 - f) ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio
 - i) somme o offerte di denaro, ovvero
 - ii) omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali. Chiunque riceva i) somme o offerte di denaro è tenuto a rifiutarle, nonché a darne prontamente comunicazione alla propria posizione immediatamente superiore, per l'avvio delle azioni conseguenti; ii) omaggi, regali o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a informare prontamente la propria posizione immediatamente superiore, affinché quest'ultimo ne effettui una valutazione e, se del caso, provveda a far notificare a chi ha effettuato tali elargizioni la politica di Podini S.p.A. in materia;
 - g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o più in generale tali da indurre in errore e/o arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;
 - h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di erogazione per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - i) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della P.A.

In considerazione di quanto sopra:

1. Podini S.p.A. non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, Collaboratori o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera;
2. i rapporti nei confronti della P.A. ed i rapporti instaurati con i terzi in cui gli esponenti

aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero la Società agisca in qualità di organismo di diritto pubblico, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni Processo Sensibile;

3. ciascuna attività del Processo Sensibile deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali, che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra i Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza verso l'esterno, nonché alle condizioni economiche concordate; relativamente all'individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi e oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto,
6. nessun tipo di pagamento, salvo quelli di modico valore, può esser effettuato in contanti o in natura;
7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere redatto apposito rendiconto;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività sopra descritte devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

a) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;

- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili.

a) Approvvigionamento di beni e servizi

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi destinati alla Società deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali fondate sui seguenti principi:

- il tassativo rispetto di tutte le fasi della procedura in ogni ipotesi di affidamento di incarichi per l'approvvigionamento di beni o servizi, ed in particolare di quelle della richiesta dell'approvvigionamento;
 - i.* autorizzazione alla spesa;
 - ii.* selezione del fornitore;
 - iii.* formalizzazione del contratto;
 - iv.* avvio della prestazione;
- la chiara e specifica indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di "Responsabile del procedimento", dei sub-responsabili da questi delegati e dei soggetti legittimati ad autorizzare e a sottoscrivere gli atti ufficiali;
- la chiara e precisa regolamentazione delle modalità di gestione del sistema di qualificazione, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle imprese da invitare a presentare offerta;
- la chiara e specifica indicazione delle modalità di gestione della gara pubblica, con particolare riguardo alla fase di diramazione degli inviti, selezione delle offerte e scelta del

contraente;

- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle operazioni svolte e consenta il controllo di ciascuna fase del Processo.

La gestione dell'attività per il conferimento di incarichi di consulenza prestata da terzi deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali.

b) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o all'estero

L'attività di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o all'estero per l'affidamento di lavori e servizi deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali fondate sui seguenti principi di riferimento:

- la chiara indicazione delle modalità di individuazione delle opportunità e dei soggetti legittimati alla successiva manifestazione di interesse della Società a partecipare al procedimento;
- la chiara definizione del processo di predisposizione, controllo, autorizzazione e presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, con indicazione in particolare:
 - dei criteri da seguire per l'elaborazione e valutazione dell'offerta da presentare
 - dei criteri e le modalità per il rilascio di idonee garanzie;
- la tracciabilità del procedimento seguito per la conduzione delle eventuali trattative, la stipulazione del contratto e le eventuali richieste di modifiche, integrazioni, rinnovi o varianti; in particolare deve essere prevista l'indicazione dell'esponente aziendale incaricato di tenere i contatti con il soggetto aggiudicatore e la tracciabilità di tali contatti al fine di consentirne il controllo;

c) Gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni

I. Rapporti con Autorità fiscali, previdenziali e con altre Autorità pubbliche nei confronti delle quali sussistano obblighi di informazione e/o dotate di poteri ispettivi

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità fiscali e previdenziali le attività poste in essere da Podini S.p.A. devono essere svolte sulla base di apposite regole e/o procedure che contengano la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche agli enti competenti previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione agli enti competenti di dati e documenti previsti in leggi e regolamenti, ovvero da queste specificamente richiesti;
- al comportamento da tenere nel corso degli eventuali accertamenti ispettivi. In particolare, le procedure devono contenere:
 - il necessario supporto di un sistema informatico per la raccolta e trasmissione dei dati, che garantisca l'immodificabilità dei dati forniti, l'indicazione della provenienza dei dati e, con riferimento agli eventi che possano avere rilievo ai sensi del Decreto, la tracciabilità delle operazioni svolte;
 - la disciplina per la gestione degli eventuali contatti diretti con la P.A. e dei comportamenti da tenere in caso di eventuali verifiche o ispezioni, definendo le modalità di acquisizione e comunicazione dei dati e documenti richiesti ed individuando la struttura responsabile della gestione dei rapporti con la P.A. o suoi rappresentanti in tali occasioni;
 - l'individuazione di un referente interno che coordini le attività da espletare a fronte dell'ispezione e curi la redazione di un report informativo dell'attività svolta, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
 - la conservazione della documentazione delle attività poste in essere;
 - la definizione di linee guida in merito alla richiesta di pareri specifici, con l'indicazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità di gestire i rapporti con la P.A. in questa attività e la previsione dell'obbligo di lasciar traccia di tutti gli eventuali contatti (invio richieste/risposte, verbali delle riunioni, ecc.).

II. Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, si rinvia a quanto previsto nel relativo paragrafo della Parte Speciale B per le specifiche modalità di gestione di tali rapporti in relazione alla possibilità di commissione dei reati di cui all'art 2638, c.c. In questa sede si richiamano, peraltro, gli obblighi comportamentali da osservare nei rapporti con la P.A. ai fini della prevenzione dei reati previsti negli artt. 24 e 25 del Decreto.

d) Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

La gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi è sui seguenti principi:

Spese di rappresentanza

- l'individuazione in modo chiaro ed esaustivo dei casi in cui si può procedere a tali spese, con l'indicazione delle relative esclusioni;
- l'indicazione di specifici limiti per le diverse tipologie di spesa ed in modo particolare per le spese sostenute per omaggi;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti autorizzati al sostenimento di tali spese;
- la previsione dell'obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa per le spese di rappresentanza sostenute, sia programmabili che non programmabili;
- il trattamento contabile e fiscale cui sono soggette le spese di rappresentanza;
- la conservazione della documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività poste in essere e lo svolgimento di verifiche puntuali.

Omaggi

- l'indicazione dei limiti di valore degli omaggi che è consentito ricevere;
- l'obbligo di rifiutare gli omaggi ricevuti qualora eccedano i predetti limiti di valore;
- la conservazione della documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività poste in essere e lo svolgimento di verifiche puntuali.

Contributi e Sponsorizzazioni

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, la gestione dell'attività di sponsorizzazione deve essere regolamentata sulla base dei seguenti principi:

- Podini S.p.A. può aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni solo se proposte da enti, associazioni, dichiaratamente senza scopo di lucro, che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano rilevanza nazionale, regionale o provinciale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini;
- le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali Podini S.p.A. può collaborare alla progettazione in modo da garantirne originalità ed efficacia;

- nella scelta delle proposte cui aderire deve essere, in ogni caso, prestata particolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interesse di natura personale o aziendale, per garantire coerenza ai contributi ed alle sponsorizzazioni effettuate;
- devono essere definiti i soggetti abilitati ad autorizzare l'adesione a tali iniziative ed il sostenimento delle relative spese.

Deve essere, inoltre, conservata la documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività poste in essere e lo svolgimento di verifiche puntuali.

B. REATI SOCIETARI

La presente sezione “B” si riferisce ai reati “societari”, indicati nell’art. 25 *ter* del Decreto, che si possono raggruppare in 6 tipologie la cui commissione si intende evitare nello svolgimento dell’attività di Podini S.p.A.

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D. Lgs. 231/2001 attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25 *ter* (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D. Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D. Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati".

Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2); chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Da ultimo si segnala che, con la **Legge 27 maggio 2015, nr. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il Provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

È stato, inoltre, modificato l'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".*

Divieti generali

Di seguito, i divieti generali imposti ad Amministratori e dipendenti di Podini S.p.A.

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 *ter* del D. Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

1. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

Nell'ambito di ciascun reato, sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività da ritenersi maggiormente "sensibili" come di seguito riportato.

- **False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)**
- **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)**
- **Corruzione tra privati (Art.2635 c.c.)**
- **Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c.)**

Gli altri reati previsti dall'art. 25-ter non sono stati, allo stato attuale, valutati rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è ritenuta remota.

La società si riserva di aggiornare il presente Modello 231 nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli Artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.

Gestione della Contabilità Generale:

- **Imputazione delle scritture contabili** in contabilità generale;
- **Verifiche sui dati contabili** immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno;
- **Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile:** si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati;
- **Predisposizione di documenti** ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico: si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione

e/o e dell'Amministratore Unico per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione;

- **Gestione delle comunicazioni verso soci:** si tratta dell'attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635 c.c. e 2635-bis c.c.

- **Adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori:** eludere misure disciplinari o sanzionatorie;
- **Gestione delle attività di ricerca del personale:** formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura o persona;
- **Definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera:** definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone;
- **Attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi:** favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente;
- **Gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale:** manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi;
- **Rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi:** assegnare poteri di firma o autorizzativi ad organi aziendali o soci in affari non appropriati;
- **Formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti:** escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte;
- **Monitoraggio dei servizi di consulenza:** sovrastimare o falsare la valutazione del professionista;
- **Gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio;
- **Gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali.

È responsabilità del legale rappresentante segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate alla sezione B, i destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali nonché il sistema di controllo di gestione;
2. il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
3. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario;
4. in generale, la normativa applicabile.

In particolare, deve essere attuato un programma di informazione e formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole aziendali in tema di *Corporate Governance* e sui reati ed illeciti amministrativi in materia societaria.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed

agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni o strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- improntare le attività e i rapporti con le altre società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

con riferimento al precedente punto 1:

- a) rappresentare nel bilancio di esercizio della Società o in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Podini S.p.A.;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Podini S.p.A.;

con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- d) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 3:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante

l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della società;

- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- c) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ponendo ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dei Consiglieri;

con riferimento al precedente punto 4:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

con riferimento al precedente punto 5:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza;

con riferimento al precedente punto 6:

- a) ricercare e instaurare relazioni personali di favore, influenzare impropriamente e ingerirsi indebitamente per condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
- b) offrire o promettere denaro o beni o altre utilità (in qualunque forma e modo) a

amministratori, dirigenti, sindaci o dipendenti di Società terze, o a loro parenti, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;

- c) accettare la promessa o l'offerta di pagamenti illeciti fatti direttamente da società fornitrici/clienti, e di pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- d) valutare e/o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti o rappresentanti della controparte a titolo personale nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale;
- e) effettuare pagamenti in natura.

3. Elementi applicativi del modello

a) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo B.3, oltre alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili .

a) Redazione del Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette al socio ed al pubblico

La redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette al socio ed al pubblico deve essere effettuata in base a specifiche linee guida e/o procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le informazioni che ciascuna funzione coinvolta nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili, che deve avvenire con lettera a firma del Responsabile della funzione;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- garantiscano una adeguata segregazione di compiti tra chi inserisce i dati in contabilità e chi provvede al controllo;
- predispongano un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

b) Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere

l'integrità del capitale sociale, devono essere svolte nel rispetto delle norme di legge applicabili e sulla base di linee guida aziendali che:

- prevedano:
 - la valutazione da parte dell'Amministratore Delegato;
 - l'inoltro al Consiglio di Amministrazione, delle proposte aventi ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale;
- disciplinino le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni ed i meccanismi di coordinamento con le funzioni coinvolte;
- l'osservanza delle regole e/o procedure aziendali relativamente alle operazioni suddette;
- dispongano i criteri di riferimento in merito alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

c) Rapporti con gli organi di controllo

Al fine di agevolare e rendere efficace il controllo sulla gestione le relative attività devono essere svolte nel rispetto di regole e/o procedure aziendali all'uopo predisposte.

5. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili al reato di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo B.3, oltre alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili al reato di corruzione tra privati¹.

¹ Ai sensi dell'articolo 2635 del Codice Civile, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

a) Gestione delle attività commerciali

La gestione delle attività commerciali deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che:

- regolamentino le fasi di formulazione dell'offerta e definizione del contratto;
- individuino le responsabilità della gestione dell'offerta nelle fasi di preparazione, elaborazione, presentazione e negoziazione;
- prevedano, ai fini della formulazione dell'offerta, la partecipazione di tutte le strutture organizzative aziendali interessate e la tracciabilità delle attività;
- garantiscano una adeguata segregazione di compiti tra chi autorizza la predisposizione dell'offerta e chi ne approva i contenuti tecnico-economici;
- prevedano i criteri per la definizione del prezzo di offerta e l'obbligo di verificare la congruità tecnica ed economica dell'offerta;
- stabiliscano che il contratto con il cliente sia sottoscritto dai soggetti aziendali muniti di idonei poteri e sia conforme a quanto stabilito in sede di offerta/trattativa;
- prevedano la formalizzazione dell'iter di predisposizione dei piani di comunicazione e delle comunicazioni stesse;
- prevedano la formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, alla diffusione delle comunicazioni verso l'esterno;
- garantiscano la chiara definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l'attività di predisposizione, gestione e approvazione della comunicazione interna;
- garantiscano la formale identificazione dei soggetti autorizzati a diffondere comunicazioni verso l'esterno;
- prevedano l'analisi delle informazioni da comunicare all'esterno (ad esempio, al fine di verificare che non compromettano le attività commerciali della Società o che non siano soggette a restrizioni);
- prevedano la chiara definizione delle modalità di divulgazione delle disposizioni e/o

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

comunicazioni.

b) Approvvigionamento di beni, servizi e lavori

Gli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori devono essere effettuati in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la disciplina degli acquisti destinati alle attività di mercato e del conferimento degli incarichi di consulenza;
- l'individuazione delle procedure di scelta del contraente da adottare;
- la formalizzazione nella Richiesta di Acquisto dei principali elementi contrattuali, delle specifiche tecniche e delle valorizzazioni degli impegni da assumere;
- per l'acquisto di consulenze:
 - o la preventiva valutazione di merito e di congruità economica della consulenza;
 - o il costante monitoraggio dei costi delle consulenze;
- la formalizzazione degli impegni assunti dalla Società nei confronti dei terzi;
- la sottoscrizione degli atti contrattuali da parte di soggetti aziendali muniti degli appositi poteri, entro i limiti di importo e per le tipologie di acquisti stabiliti nelle procure;
- l'attribuzione del compito di gestire il contratto ad un soggetto formalmente designato dalla società;
- lo svolgimento informatizzato delle fasi del processo e la tracciabilità delle operazioni.

c) Gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

La gestione delle spese di rappresentanza, di ospitalità e degli omaggi deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali coerenti con le disposizioni relative ai rischi di reati contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, questi principi sono integralmente richiamati, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- deve essere previsto che le spese di rappresentanza abbiano sempre carattere di opportunità e siano sostenute entro il budget definito dalla Società;
- devono essere indicati i terzi per i quali le spese di rappresentanza sono sostenute;
- per le spese di ospitalità sostenute in occasione di incontri di lavoro, le procedure devono prevedere:
 - i soggetti abilitati a sostenere le spese;

- la definizione di limiti giornalieri pro-capite;
 - l'obbligo di presentazione dei documenti giustificativi delle spese;
 - la previsione del pagamento o del rimborso solo a seguito di approvazione del responsabile gerarchico di riferimento;
- per gli omaggi devono essere definiti i limiti massimi di spesa per singolo destinatario;
 - deve essere stabilito l'iter autorizzativo delle spese per omaggi non previste in budget.

d) Gestione della tesoreria e della finanza

La gestione della tesoreria deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la disciplina delle modalità di gestione degli incassi e dei pagamenti;
- l'effettuazione dei pagamenti e la riscossione degli incassi da parte dei procuratori competenti;
- l'obbligo di effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario, ad eccezione di specifiche deroghe, motivate di volta in volta, per l'uso dell'assegno bancario (non trasferibile) o della carta di credito;
- la definizione dell'iter autorizzativo per i pagamenti effettuati, in via eccezionale, con carta di credito;
- l'individuazione delle tipologie e dei limiti di spesa per le quali può essere utilizzata la cassa aziendale e definizione del relativo iter autorizzativo;
- l'effettuazione di quadrature e riconciliazioni periodiche della cassa aziendale;
- la previsione dello svolgimento di periodiche riconciliazioni fra i saldi bancari e la contabilità aziendale;
- la disciplina delle modalità di gestione degli investimenti finanziari effettuati dalla Società.

e) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi

La gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione dei rapporti con gli istituti di credito per attività quali l'apertura e la chiusura di conti correnti;
- l'individuazione dei procuratori abilitati ad effettuare operazioni bancarie;
- la disciplina delle attività di gestione dei contratti di assicurazione e dei sinistri.

f) Selezione, assunzione, sviluppo del personale

La selezione, assunzione e sviluppo del personale devono essere effettuate in coerenza con le procedure aziendali che prevedano:

- l'individuazione di ruoli e responsabilità in materia di selezione, assunzione e sviluppo delle risorse;
- l'adozione di policy ispirate al principio di trasparenza e imparzialità, anche attraverso l'oggettivazione delle valutazioni;
- la definizione di un iter autorizzativo per l'assunzione del personale e lo sviluppo delle risorse;
- la tracciabilità delle operazioni compiute;
- la conservazione della documentazione a supporto delle decisioni assunte.

g) Gestione dei rapporti con i partner

I rapporti con i partner devono essere gestiti in coerenza con le procedure aziendali e nel rispetto dei seguenti principi:

- l'individuazione dei soggetti responsabili della definizione degli accordi con i partner, che preveda la partecipazione delle strutture aziendali competenti per gli aspetti legali, amministrativi e tecnici;
- la formalizzazione dei rapporti con i terzi con cui si concludono gli accordi.

C. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

La presente sezione "C" si riferisce ai reati indicati negli artt. 25 *septies* e 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione si intende evitare nell'ambito dell'attività di Podini S.p.A.

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589

(omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Podini S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Con riferimento, invece, ai reati ambientali, sono stati inseriti nel D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*".

Il D. Lgs. 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25 *undecies*, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137: Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari;
- Art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257: Bonifica dei siti;
- Art. 258: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259: Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279: Sanzioni.

Per quanto concerne ancora le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la*

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993"

Altri reati presupposto (inerenti all'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n. 549 del 28/12/1993 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*", art. 3 - "*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*", che prevede l'inquinamento doloso (art. 8) e colposo (art.9).

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Da ultimo, si segnala che la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-*bis* / 452-*undecies* c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-*undecies* è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

- art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452-*quinqies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 *septies* del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-*undecies* del D. Lgs 231/2001;
- porre in essere comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione.

1. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di sicurezza e ambiente

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell'ambito delle attività di Podini S.P.A. sono i seguenti:

Con riferimento ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro

- gestione della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'ambiente di lavoro dell'Ente.

Con riferimento ai reati in materia Ambientale

- redazione della progettazione in coerenza con le esigenze di tutela ambientale;
- controllo del rispetto delle norme e prescrizioni ambientali nella fase esecutiva dell'attività sociale;
- monitoraggio ambientale.

In particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili sopra indicati le attività potenzialmente a rischio sono le seguenti:

- attività legate all'assegnazione da parte del datore di lavoro di compiti ai lavoratori che non tengano conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- attività legate alla predisposizione in sede progettuale, della documentazione della sicurezza e alla determinazione dei costi della sicurezza;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano gli uffici e i luoghi in presenza di lavoratori;
- attività legate all'utilizzo delle macchine, utensili e impianti;
- attività di tutela dei beni ambientali.

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate alla sezione D, i destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni di Podini S.p.A. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico- funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
2. il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
3. le norme inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. le norme inerenti alla tutela ambientale;
5. in generale, la normativa applicabile.

Contestualmente, è fatto espresso obbligo a carico dei destinatari di:

1. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della sicurezza, salute e igiene sul lavoro ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non incorrere in responsabilità penali individuali e aziendali;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non incorrere in responsabilità penali individuali e aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- porre in essere comportamenti contrari all'obiettivo di assicurare i più alti standard di sicurezza per ogni attività che comporti rischi per i dipendenti della società e delle società appaltatrici e, in generale, per la collettività;
- porre in essere comportamenti contrari all'obiettivo di assicurare i più alti standard di sicurezza per ogni attività che comporti rischi per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organismi interni all'attività lavorativa e interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza;
- omettere di effettuare, con la dovuta correttezza e tempestività tutte le segnalazioni di infortuni/incidenti nei confronti del management aziendale.

3. Elementi applicativi del modello

a) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo C.3, oltre alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili.

a) Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'attività di tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere gestita in base a specifiche procedure aziendali, fondate sui seguenti principi di riferimento:

- per tutti i luoghi di lavoro della società, la chiara e specifica indicazione del soggetto che assume il ruolo di "datore di lavoro", e dei soggetti da questi delegati, con la specifica indicazione dei compiti ad esso affidati e dei poteri conferitigli;
- la chiara e inequivocabile indicazione, in ogni fase del processo, dei ruoli e delle responsabilità

attribuite ai diversi soggetti coinvolti;

- l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e igiene sul lavoro;
- l'individuazione delle attività considerate potenzialmente a rischio, il monitoraggio sistematico delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci, la verifica sistematica del loro rispetto da parte di tutto il personale;
- l'esistenza di un adeguato sistema formativo di tutto il personale, sia generale sia con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, che favorisca la cultura della prevenzione, attraverso la conoscenza dei rischi e l'aggiornamento continuo sulle norme di prevenzione e protezione;
- la previsione, in caso di incidenti/infortuni, di un tempestivo flusso informativo verso il management aziendale e la committenza.

b) Tutela dell'ambiente

L'attività di tutela dell'ambiente deve essere gestita in base a specifiche procedure aziendali, fondate sui seguenti principi di riferimento:

- l'indicazione, in ogni fase del processo, dei ruoli e delle responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti;
- l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente, anche con riferimento alle sedi di lavoro;
- la definizione delle modalità operative e delle attività di controllo ambientale da svolgersi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e connessa alla attività lavorativa.

D. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il presente capitolo, redatto per chiarezza e completezza di esposizione, si riferisce ai reati associativi che, data la loro natura trasversale, possono essere commessi, anche se non esclusivamente, nell'ambito di qualsiasi processo a rischio di reato analizzato da questo Modello e quindi dal medesimo implicitamente trattati. Pertanto, onde evitare la commissione di illeciti riconducibili ai reati associativi, si ribadiscono i principi generali di comportamento enucleati nei vari capitoli del Modello.

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-*ter* (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 *bis* c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 *ter* c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

E. REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE 146/2006

Di seguito sono considerati i reati di criminalità organizzata che possono generare responsabilità amministrativa societaria solo se assumano i connotati della “transnazionalità”.

I requisiti dei reati transnazionali si possono riassumere nei seguenti:

- a. pena prevista non inferiore - nel massimo - a 4 anni;
- b. coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- c. internazionalità, consistente: nella commissione del reato in più di uno Stato; ovvero nella commissione in uno Stato, ma nella preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; ovvero nella commissione in uno Stato, ma implicando un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero nella commissione in uno Stato ma con effetti sostanziali in un altro Stato.

Tra i reati transnazionali presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 sono previsti i seguenti: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis*); associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del TU di cui al DPR 9.10.1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale (art. 377 *bis* c.p.).

Dei reati sopra elencati sono stati ritenuti astrattamente configurabili per l'ente i reati associativi associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; favoreggiamento personale, che sono oggetto della precedente sezione E, e l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, che sarà trattato in altra sezione la commissione del Modello.

In ogni caso, con riferimento ai reati transnazionali la cui concreta attuazione in Podini S.p.A. è stata ritenuta del tutto remota, si richiamano i principi etici di comportamento contenuti nel Codice Etico dell'ente.

1. Processi Sensibili ai reati associativi (nazionali e transnazionali)

Nel presente documento il rischio di reati associativi è stato individuato nell'ambito di qualsiasi processo svolto in Podini S.p.A. non tanto in ragione della attività svolta dall'Ente, quanto per la natura fluida della fattispecie, che presenta caratteristiche tali da potersi manifestare in qualsiasi attività aziendale attraverso accordi fra soggetti appartenenti alla Società, o fra questi e soggetti terzi, finalizzati in modo stabile ed organizzato al perseguimento di attività criminose tramite l'utilizzo di strutture aziendali lecite.

Pertanto, i rischi di reato in esame possono configurarsi sia nei rapporti con soggetti esterni alla Società (Pubblica Amministrazione, fornitori, clienti, partner, ecc.) sia nell'ambito dei processi decisionali interni all'azienda.

Inoltre, anche in considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, i reati associativi sono presi in considerazione rispetto a qualsiasi tipo di reato-fine (anche a quelli non compresi nell'elenco dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01).

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nella presente sezione D, i destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni organizzative, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
2. il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
3. le norme inerenti alle attività aziendali;
4. in generale, la normativa applicabile.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter del

Decreto e legge n. 146/2006);

- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello. La presente parte Speciale prevede, inoltre, l'espesso obbligo a carico dei destinatari di:
 - mantenere nei rapporti con i terzi un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza, imparzialità ed integrità;
 - applicare la legge e rispettare le regole di integrità morale in ogni ambito di attività ed in ogni circostanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- porre in essere nei rapporti e nelle relazioni commerciali pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge e ai regolamenti interni;
- operare forme di finanziamento, dirette o indirette, e agevolare in qualsiasi modo gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite o in contrasto con i principi di legalità;
- porre in essere qualunque comportamento o atto che possa essere collegato a reati afferenti all'associazione per delinquere nel rapporto con appaltatori, fornitori, professionisti, partner e terzi in genere.

3. Elementi applicativi del modello

a) Adempimenti dei Responsabili di Processo

Ogni operazione aziendale deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza.

In considerazione della trasversalità del rischio in esame, per ciascuna attività aziendale il soggetto referente e responsabile del Processo:

- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività di propria competenza;
- ha l'obbligo di fornire tempestiva informazione all'OdV secondo le modalità da questi previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Per ogni processo le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- il luogo e la data della riunione;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione e le eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- le decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e delle relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili

In considerazione della potenziale realizzazione dei reati associativi nell'ambito di qualsiasi attività aziendale, ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo, oltre alle regole ed ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettati i principi di riferimento delle procedure aziendali che regolamentano tutti i Processi Sensibili trattati nelle diverse sezioni della Parte Speciale del Modello, a cui si rinvia.

In generale, tutti i processi di Podini S.p.A. (anche quelli non trattati nella Parte Speciale) devono essere svolti in conformità con il sistema di controllo interno dell'impresa e in coerenza con le disposizioni e le norme etiche dell'ente.

In particolare, ai fini della prevenzione dei reati associativi in tutti i processi aziendali è necessario assicurare il rispetto dei seguenti principi di riferimento delle procedure aziendali:

- la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dei processi;
- la previsione di un processo di selezione del personale aziendale basata su criteri di professionalità, affidabilità e onorabilità;
- l'analisi del territorio e del contesto in cui l'impresa si trova ad operare;

- la selezione delle controparti negoziali, anche straniere, con cui la Società intende instaurare rapporti commerciali (fornitori, partners,) all’esito di verifiche relative ai requisiti di onorabilità e professionalità delle imprese e dei partners;
- la tracciabilità delle attività amministrativo-contabili;
- il rispetto delle regole in tema di pagamenti e transazioni finanziarie, al fine di assicurare la tracciabilità degli stessi;
- la massima conformità dei comportamenti tenuti a quelli richiesti dalle norme interne.

F. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La presente sezione “F” si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, previsti dall’art. 25 *octies* del Decreto, la cui commissione si intende evitare nell’ambito dell’attività di Podini S.p.A.

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D. Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 *ter* c.p.); Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in

relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui sopra sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 - i Notai e gli Avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- I Sindaci e Revisori legali.
- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Da ultimo, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una rilevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25 *octies* è stato, infatti, modificato.

1. Processi Sensibili ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell'ambito delle attività di Podini S.P.A. sono i seguenti:

- gestione amministrativa e redazione del bilancio;
- gestione finanziaria;
- gestione fiscale;
- acquisti;
- gestione delle operazioni straordinarie

Il processo di redazione del bilancio, se pure non direttamente esposto ai rischi di reato in argomento, viene in rilievo in quanto può costituire una modalità attraverso cui realizzare l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della disponibilità.

Con riferimento ai controlli relativi alla gestione dei flussi finanziari e alla gestione amministrativa, si evidenzia che questi rappresentano un presidio di carattere generale rispetto ai rischi di commissione dei reati in argomento negli altri processi societari. In particolare, la gestione della tesoreria rappresenta un presidio al fine di garantire l'identificazione della provenienza/uscita delle risorse monetarie della Società.

Per quanto concerne l'autoriciclaggio, ove il delitto non colposo che genera il profitto da impiegare (c.d. reato base) sia costituito da uno degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01, si intendono qui richiamati i controlli indicati nelle rispettive sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di corruzioni di soggetti pubblici o privati, truffe, associazioni a delinquere, delitti contro l'ambiente, delitti attinenti all'impiego del personale, etc.

Oltre ad essi, si è ritenuto opportuno, accogliendo le elaborazioni della dottrina sull'argomento e tenendo conto che la giurisprudenza in materia è ancora in evoluzione, trattare nella presente sezione ulteriori reati-base dell'autoriciclaggio, sebbene non ricompresi nell'elenco dei reati di cui al D. Lgs. 231/01. Ciò al fine di garantire alla Società la massima cautela.

Per gli altri possibili reati-base non previsti nel D. Lgs. 231/01, si rinvia ai principi e alle norme di comportamento del Codice Etico nonché agli elementi costitutivi del Modello per la prevenzione dei reati, rappresentati nella Parte Generale.

In relazione alle descritte attività sensibili si ritengono coinvolti alcuni **organi e funzioni aziendali**:

- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso

- **Consiglio di Amministrazione**

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nella presente sezione F, i destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni dell'ente, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
2. il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;

3. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario;
4. in generale, la normativa applicabile.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espreso obbligo a carico dei destinatari di:

- assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata e documentata nonché verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i terzi;
- garantire l'oggettività e la trasparenza dei procedimenti di acquisto e di vendita;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di clienti, fornitori e *partner* commerciali e finanziari (anche esteri), prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente sezione;
- garantire la verifica sulla regolarità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati da/a tutte le controparti, siano esse nazionali e/o straniere, con riferimento alla piena coincidenza tra il soggetto cui è intestato l'ordine/contratto e il soggetto che eroga/incassa le relative somme;
- effettuare i pagamenti al verificarsi delle condizioni previste nel contratto in ordine all'erogazione del corrispettivo;
- assicurare, con riferimento agli incassi/pagamenti da/verso terzi, ed in generale con riferimento ai flussi finanziari aziendali, l'attuazione di controlli che tengano conto della sede legale della società controparte (es. Paesi a rischio di riciclaggio, c.d. Paradisi fiscali, ecc.), degli istituti di credito utilizzati, dell'eventuale impiego di schermi societari o di strutture fiduciarie.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti finanziari e/o commerciali con terzi che presentino profili di anomalia;
- riconoscere corrispettivi nei confronti di fornitori, consulenti e *partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- accettare/eseguire pagamenti provenienti da/indirizzati a soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e per i quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- effettuare pagamenti a un soggetto diverso dal beneficiario nonché destinati a un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita;
- effettuare operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture societarie opache e/o che impediscono l'identificazione univoca dell'assetto societario e/o dei reali beneficiari dell'operazione.

3. Elementi applicativi del modello

a) Adempimenti dei Responsabili di Processo

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza.

Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed eventuali subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:

- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività di propria competenza;

- ha l'obbligo di fornire tempestiva informazione all'OdV secondo le modalità da questi previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Per ogni processo le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- il luogo e la data della riunione;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione e le eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- le decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e delle relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo F.3, oltre alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili.

a) Gestione amministrativa e redazione del bilancio

La gestione amministrativa e la redazione del bilancio, civile e consolidato, devono essere effettuate in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- l'individuazione delle responsabilità aziendali nei processi del ciclo passivo e del ciclo

attivo;

- la separazione di funzioni fra le attività di verifica delle fatture pervenute, rilascio del beneplacito al pagamento ed effettuazione del pagamento;
- la separazione di funzioni fra le attività di emissione delle fatture attive, verifica e contabilizzazione delle fatture attive, gestione degli incassi;
- l'affidamento a esperti consulenti degli adempimenti amministrativi relativi alle attività delle sedi estere;
- la formale definizione delle fasi di verifica e autorizzazione dei pagamenti, nella specie:
 - la verifica della regolarità formale/fiscale delle fatture passive ricevute;
 - il riscontro delle fatture passive con gli ordini di acquisto;
- la formale definizione delle fasi di verifica, rilascio e contabilizzazione delle fatture attive;
- le verifiche svolte sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione contabile ricevuta dall'estero a supporto delle transazioni effettuate;
- la regolamentazione delle attività di redazione del bilancio;
- lo svolgimento informatizzato delle attività amministrative contabili e di quelle propedeutiche alla redazione del bilancio, che attribuisce alle stesse connotati di tracciabilità, trasparenza e rispetto dei livelli autorizzativi.

b) Gestione finanziaria

La gestione finanziaria deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali in materia.

c) Gestione fiscale

La gestione fiscale deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- l'individuazione delle responsabilità nella rilevazione delle imposte correnti (IRES e IRAP) e anticipate/differite;
- l'individuazione delle responsabilità nella presentazione delle dichiarazioni fiscali in

Italia;

- la presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei competenti procuratori;
- la regolamentazione delle attività di calcolo delle imposte correnti e anticipate/differite;
- la regolamentazione delle modalità di rilevazione delle imposte sui redditi derivanti da vendite e acquisti di servizi all'estero (a/da non residenti);
- lo svolgimento informatizzato delle attività connesse al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni.

d) Acquisti

Gli acquisti devono essere effettuati in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- l'attribuzione delle responsabilità per la gestione delle attività negoziali e contrattuali;
- l'attribuzione del compito di gestire il contratto ad un soggetto formalmente designato dalla Società;
- la sottoscrizione degli atti contrattuali da parte di soggetti aziendali muniti degli appositi poteri, entro i limiti di importo e per le tipologie di beni e servizi stabiliti nelle procure;
- la formalizzazione degli impegni assunti dalla Società nei confronti dei terzi;
- la valutazione e la certificazione, da parte del responsabile di contratto, dell'avvenuta esecuzione della prestazione ai fini del pagamento;
- la verifica della corrispondenza del conto corrente bancario indicato in fattura con quello riportato nell'anagrafica fornitori;
- lo svolgimento informatizzato del processo, che garantisce la tracciabilità delle operazioni.

e) Rapporti con fornitori

La società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- Visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- Certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- Analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;

- Dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

La società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnino al rispetto degli stessi.

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

G. ALTRE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati indicati negli artt. 24 bis, 25 bis-1, 25 novies, 25 decies, 25 quinquiesdecies del Decreto, la cui commissione si vuole evitare nello svolgimento dell'attività di Podini S.p.A.

1. Tipologie di reato

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (L. 18 MARZO 2008, n. 48)

Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 va ad aggiornare le precedenti normative relative alla protezione dei dati personali. Il 25 maggio 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Le sanzioni per inosservanza degli obblighi della *General Data Protection Regulation* (GDPR) possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o fino al 2% del fatturato dell'esercizio precedente. Le sanzioni raddoppiano per inosservanza dei principi di base del trattamento dati.

Se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano e se il legislatore europeo ha deciso di regolamentare il trattamento e la circolazione di tali dati, è ragionevole pensare che il tema sia di assoluto rispetto. La protezione dei dati personali riguarda la libertà individuale nonché la sicurezza delle persone, delle comunità e dei sistemi economici e, solo di riflesso, la privacy ovvero il diritto alla riservatezza nella propria sfera privata. Il diritto alla tutela dei dati personali, che va contemperato con altri diritti fondamentali (primo fra tutti la trasparenza), ha un significativo impatto sulle aziende in termini organizzativi, informatici e di conformità normativa.

Il management aziendale deve valutare diversi tipi di rischi legati all'acquisizione, al trattamento, all'utilizzo e alla perdita di dati con particolare riferimento a quelli sensibili:

- la revisione dei rischi in coerenza con le evoluzioni normative e aziendali;
- la definizione di una catena di responsabilità che tenga in considerazione ruoli aziendali, evoluzioni organizzative e trattamenti di terze parti;

- l'implementazione di processi atti a garantire l'esecuzione dei diritti dell'interessato nonché la segnalazione di violazioni critiche all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati stessi;
- la strutturazione dei processi atti ad aumentare la capacità dei sistemi informatici a resistere ad attacchi malevoli e migliorare la continuità operativa;
- la progettazione di sistemi di raccolta e trattamento dei dati, conformi agli stringenti requisiti normativi;
- la formazione e l'informazione continua del personale, bilanciata tra i responsabili (es. titolare, contitolare, responsabile del trattamento) e coloro che utilizzano i dati.

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello e del personale responsabile dei dati, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BISC.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" all'art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D. Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377 *bis* c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

H. REATI TRIBUTARI (D.L. 26/10/2019, n. 124)

Le fattispecie rilevanti consistono nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nella dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nella emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'occultamento o distruzione di documenti contabili ed infine nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. Processi sensibili relativi ai reati di cui alla sezione “I” del presente modello

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell'ambito delle attività di Podini S.P.A. sono i seguenti:

- gestione dati, programmi informatici e sistemi telematici;
- esercizio delle attività contemplate nell'oggetto sociale;
- deposizioni o dichiarazioni rilasciate da dipendenti della società e utilizzabili in procedimenti penali;
- gestione amministrativa e redazione del bilancio;
- gestione finanziaria;
- gestione fiscale.

Il processo di redazione del bilancio, se pure non direttamente esposto ai rischi di reato in argomento, viene in rilievo in quanto può costituire una modalità attraverso cui realizzare reati fiscali.

Con riferimento ai controlli relativi alla gestione dei flussi finanziari e alla gestione amministrativa, si evidenzia che questi rappresentano un presidio di carattere generale rispetto ai rischi di commissione dei reati in argomento negli altri processi societari. In particolare, la gestione della tesoreria rappresenta un presidio al fine di garantire la trasparenza fiscale.

2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nella presente sezione G, i destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni interne, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
2. il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
3. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario;
4. in generale, la normativa applicabile.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata e documentata nonché verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i terzi;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di clienti, fornitori e *partner* commerciali e finanziari (anche esteri), prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente sezione;
- formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e *partner*;
- garantire la verifica sulla regolarità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati da/a tutte le controparti, siano esse nazionali e/o straniere, con riferimento alla piena coincidenza tra il soggetto cui è intestato l'ordine/contratto e il soggetto che eroga/incassa le relative somme;
- effettuare i pagamenti al verificarsi delle condizioni previste nel contratto in ordine all'erogazione del corrispettivo;

- assicurare, con riferimento agli incassi/pagamenti da/verso terzi, ed in generale con riferimento ai flussi finanziari aziendali, l'attuazione di controlli che tengano conto della sede legale della società controparte (es. Paesi a rischio di riciclaggio, c.d. Paradisi fiscali, ecc.), degli istituti di credito utilizzati, dell'eventuale impiego di schermi societari o di strutture fiduciarie.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti finanziari e/o commerciali con terzi che presentino profili di anomalia;
- riconoscere corrispettivi nei confronti di fornitori, consulenti e *partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- accettare/eseguire pagamenti provenienti da/indirizzati a soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e per i quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- effettuare pagamenti a un soggetto diverso dal beneficiario nonché destinati a un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita;
- effettuare operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture societarie opache e/o che impediscono l'identificazione univoca dell'assetto societario e/o dei reali beneficiari dell'operazione.

3. Elementi applicativi del modello

a) Adempimenti dei Responsabili di Processo

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza.

Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed eventuali subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:

- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività di propria competenza;
- ha l'obbligo di fornire tempestiva informazione all'OdV secondo le modalità da questi previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Per ogni processo le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- il luogo e la data della riunione;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione e le eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- le decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e delle relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo I.3, oltre alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili.

a) Gestione amministrativa e redazione del bilancio

La gestione amministrativa e la redazione del bilancio civile e consolidato devono essere effettuate in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- l'individuazione delle responsabilità aziendali nei processi del ciclo passivo e del ciclo attivo;
- la separazione di funzioni fra le attività di verifica delle fatture pervenute, rilascio del benestare al pagamento ed effettuazione del pagamento;
- la separazione di funzioni fra le attività di emissione delle fatture attive, verifica e contabilizzazione delle fatture attive, gestione degli incassi;
- la regolamentazione delle attività di rilevazione e registrazione dei fatti amministrativo contabili con particolare riferimento a:
 - a) la formale definizione delle fasi di verifica e autorizzazione dei pagamenti, nella specie:
 - la verifica della regolarità formale/fiscale delle fatture passive ricevute;
 - il riscontro delle fatture passive con gli ordini di acquisto;
 - la liquidazione delle fatture passive solo a seguito del benestare al pagamento da parte del gestore del contratto;
 - b) la previsione dei casi e delle modalità di erogazione di pagamenti anticipati;
 - c) la formale definizione delle fasi di verifica, rilascio e contabilizzazione delle fatture attive;
 - d) le verifiche svolte sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione contabile ricevuta a supporto delle transazioni effettuate;
 - la regolamentazione delle attività di redazione del bilancio;
 - lo svolgimento informatizzato delle attività amministrativo contabili e di quelle propedeutiche alla redazione del bilancio, che attribuisce alle stesse connotati di tracciabilità, trasparenza e rispetto dei livelli autorizzativi.

b) Gestione finanziaria

La gestione finanziaria deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- l'effettuazione dei pagamenti e la riscossione degli incassi da parte dei procuratori competenti;
- la disciplina della gestione degli incassi e dei pagamenti;
- l'obbligo di effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario, ad eccezione di specifiche deroghe, motivate di volta in volta, per l'uso dell'assegno (non trasferibile) o della carta di credito;
- la definizione dell'iter autorizzativo per i pagamenti effettuati, in via eccezionale, con carta di credito;
- il divieto di frazionare i pagamenti oggettivamente unitari per i quali sia possibile, in relazione alle caratteristiche dell'acquisto, effettuare un unico pagamento;
- l'individuazione delle tipologie e dei limiti di spesa per le quali può essere utilizzata la cassa aziendale centrale e le casse periferiche e la definizione del relativo iter autorizzativo;
- l'effettuazione di quadrature e riconciliazioni periodiche della cassa aziendale;
- la previsione dello svolgimento di periodiche riconciliazioni fra i saldi bancari e la contabilità aziendale.

c) Gestione fiscale

La gestione fiscale deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- l'individuazione delle responsabilità nella rilevazione delle imposte correnti (IRES e IRAP) e anticipate/differite;
- l'individuazione delle responsabilità nella presentazione delle dichiarazioni;
- la presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei competenti procuratori;
- la regolamentazione delle attività di calcolo delle imposte correnti e anticipate/differite;
- la regolamentazione delle modalità di rilevazione delle imposte sui redditi derivanti da vendite e acquisti di servizi all'estero (a/da non residenti);
- lo svolgimento informatizzato delle attività connesse al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni.

5. Elementi applicativi del modello

a) Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza.

Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed eventuali subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza;
- ha l'obbligo di fornire tempestiva informazione all'OdV secondo le modalità da questi previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.